APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE FRA L'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO (REGIO DEMANIO) E LA SOCIETA' ANONIMA «ESERCIZIO REGIE TERME DI RONCEGNO» PER L'ESERCIZIO DEL COMPENDIO DEMANIALE TERMALE DI RONCEGNO (TRENTO)

Art. 33

La concessionaria non potra' diminuire il suo attuale capitale senza il consenso del Regio demanio.

Tutte le azioni saranno e permarranno nominative, in testa a cittadini italiani di gradimento del Regio demanio.

Il vincolo e la cessione delle medesime a favore di terzi non avranno effetto se non sia intervenuta l'autorizzazione ministeriale.

Nel caso di dichiarato fallimento di un titolare delle azioni, la concessionaria avra' l'obbligo di darne immediatamente comunicazione al Regio demanio, e di riscattarle.

Versione in vigore dal 11 febbraio 1939, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione della convenzione fra l'Amministrazione dello Stato (Regio demanio) e la Societa' anonima «Esercizio Regie terme di Roncegno» per l'esercizio del compendio demaniale termale di Roncegno (Trento)
Estremi	Legge 5 gennaio 1939, n. 17
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-della-convenzione-fra-l-amministrazione-dello-stato/art-33/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it